

Social Innovation Teams Italia Associazione di Promozione Sociale

(SIT Italia APS)

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge e quale Ente del terzo settore, un'associazione di promozione sociale denominata “Social Innovation Teams Italia Associazione di Promozione Sociale” o in forma abbreviata “SIT Italia APS” (di seguito, la “Associazione”) in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017.

L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo APS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'Associazione ha sede in Milano. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'Associazione può costituire sedi secondarie e di rappresentanza.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità e attività

Art. 2. L’associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2.1 L’Associazione non ha fini di lucro.

2.2 Scopo dell’Associazione è la promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità sociale.

2.3 Ai fini del presente Statuto, si intende per “innovazione sociale” l’innovazione che crea valore più per la società nel suo complesso che per i singoli o le organizzazioni che introducono le innovazioni stesse.

2.4 L’Associazione pone alla base della sua azione ideale l’affermazione dei principi di solidarietà, rispetto, libertà e valorizzazione delle potenzialità e capacità individuali e collettive per uno sviluppo innovativo e partecipato delle persone e della società nel suo complesso.

2.5 Finalità istituzionale dell’associazione è favorire con tutti i mezzi leciti l’individuazione, il sostegno e la divulgazione dell’Innovazione e dell’imprenditorialità Sociale in ogni ambito, con particolare riferimento agli aspetti economico, progettuale, tecnologico e sociale.

2.6 L’Associazione si propone, inoltre, di contribuire alla creazione e attivazione di nuove forme di partecipazione e coinvolgimento delle persone, che possano contribuire concretamente allo sviluppo del bene collettivo, sia in Italia sia all’estero, nel rispetto dei principi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

Art. 3. L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle lettere: d, e, f, h, i, j, k, l, m, n, o, p, w, z.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
6. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
7. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
8. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
9. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
10. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
11. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro

infantile;

12. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
13. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
14. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi sostenendo e promuovendo l'innovazione e l'imprenditorialità sociale in tutte le sue forme e ad esempio a tale scopo:

- a) promuove e realizza iniziative di promozione sociale;
- b) organizza e promuove iniziative culturali, artistiche e scientifiche nonché manifestazioni, incontri, convegni, seminari o altre forme di comunicazione pubblica per favorire il dibattito su bisogni, risorse, idee, progetti e soluzioni tra tutti gli attori coinvolti nei processi di Innovazione Sociale e/o che operano nei settori di interesse dell'Associazione, o ne condividano lo spirito e le finalità;
- c) promuove attività di educazione multidisciplinare e interculturale rivolte a studenti, professionisti, operatori del terzo settore e/o del mondo dell'imprenditoria sociale;
- d) istituisce premi e borse di studio;
- e) cura, in conformità alla normativa applicabile, la pubblicazione di prodotti editoriali (legati al mondo della carta stampata, della televisione, del web e di ogni altro strumento di comunicazione) di propri associati e di terzi;
- f) svolge ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento degli scopi statuari;
- g) favorisce i contatti tra Enti, Associazioni e movimenti interessati alle attività legate agli scopi dell'Associazione;
- h) svolge e promuove attività per lo sviluppo d'impresa (anche nella forma di cooperativa o imprenditorialità sociale). In particolare, favorisce accordi e convenzioni all'interno della propria base sociale e/o e tra i propri Soci (come definiti all'Art. 7) ed enti statali, locali, internazionali, fondazioni, università e imprese per sostenere l'Innovazione Sociale;
- i) attua e promuove attività di carattere commerciale e produttivo nei limiti consentiti dalla legge;
- j) gestisce, direttamente o indirettamente, spazi funzionali alle attività di cui al presente Articolo;
- k) realizza e favorisce ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione, inoltre, potrà costituire e aderire ad altre associazioni, istituzioni pubbliche e/o private, federazioni, fondazioni, società di persone e/o di capitali, e/o gruppi in genere, che perseguano scopi analoghi o di comune interesse e potrà altresì stipulare rapporti di collaborazione con le stesse. L'Associazione potrà possedere ogni bene mobile, immobile e strumentale per la realizzazione del proprio scopo e oggetto sociale e potrà intraprendere ogni iniziativa, azione e transazione al fine di realizzare gli stessi. Per l'esecuzione delle proprie attività, l'Associazione si avvarrà in maniera prevalente delle prestazioni libere, spontanee e gratuite fornite dai propri Soci, salvo quanto previsto dal presente Statuto, nonché, quando necessario, dalle prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e comunque realizzate in via esclusiva per il perseguimento delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art.7. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e pertanto ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – nel caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

Possono diventare soci dell'associazione le persone fisiche o giuridiche o gli enti che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione e la cui domanda di ammissione sia stata approvata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso delle persone fisiche minorenni, la domanda di ammissione deve essere presentata a mezzo degli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Il genitore o il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Nel caso delle persone giuridiche, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante, che potrà esercitare i diritti spettanti ai Soci in prima persona o con delega ad altri Soci.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale

aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. Tutti i Soci si impegnano a prestare la propria opera in maniera spontanea e gratuita per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

I diritti dei soci minorenni, ivi compreso il diritto di elettorato attivo, vengono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Tali diritti saranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima assemblea utile convocata dopo il raggiungimento della maggiore età.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto indirizzato al Consiglio Direttivo di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi dell'Associazione, ivi inclusi eventuali regolamenti, carte di valori e/o codici di comportamento.

I Soci che prestano attività in favore dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento delle medesime attività, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo ed entro i limiti da esso stabiliti con apposita delibera.

Tutti i Soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale. L'ammontare della quota associativa è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- l) per morte; il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo;

- m) per morosità nel pagamento della quota associativa; la quota associativa deve essere versata entro l'assemblea dei soci; il versamento oltre tale termine costituisce morosità;
- n) a seguito di recesso come da articolo 10; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale nei termini indicati dal consiglio;
- o) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 120 giorni dal ricorso medesimo.

Nell'ipotesi in cui un Socio sia coinvolto in procedimenti giudiziari di natura penale, che determinino a suo carico il rinvio a giudizio, è facoltà del Consiglio deliberare la sospensione da tutte le cariche eventualmente ricoperte in seno all'Associazione, nonché la sospensione dalla qualifica di Socio. All'esito del procedimento giudiziario, in caso di provvedimento di condanna passato in giudicato, il Consiglio può deliberare l'esclusione definitiva dall'Associazione del Socio coinvolto nel procedimento giudiziario.

Il Consiglio Direttivo potrà adottare un regolamento per stabilire obblighi di riservatezza in merito alle informazioni relative all'attività svolta dall'Associazione la cui violazione comporti l'esclusione dall'Associazione e specificare altri gravi motivi che possano condurre all'esclusione dall'Associazione.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario all'Associazione. I sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore legale dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti coloro che siano iscritti a libro Soci al momento della convocazione e in regola con il versamento della quota associativa. La regolarizzazione del versamento della quota associativa può avvenire sino all'inizio dell'Assemblea.

Ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo

alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 3 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'assemblea può essere convocata come Ordinaria o come Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

1. discute ed approva il bilancio;
2. approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
3. definisce il programma generale annuale di attività;
4. procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
5. procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
6. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
7. discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
8. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
9. ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi di cui all'art. 11;
10. delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
11. delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:

1. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
2. delibera lo scioglimento ed in tal caso ne nomina l'organo liquidatore, inoltre delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione.

Art. 19. Per le deliberazioni di cui all'art. 18, in sede ordinaria, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione e delibera a maggioranza degli intervenuti; mentre in

seconda convocazione è valida la deliberazione presa a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle assemblee elettive ogni socio può votare per un numero di consiglieri pari al numero dei consiglieri eleggibili. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti per due o più candidati, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'Assemblea. In caso di nuova parità di voti per due o più candidati, sono dichiarati eletti i candidati più anziani.

Per le deliberazioni di cui all'art. 18, in sede straordinaria, l'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione - con la presenza di almeno il 75% degli associati e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno il 60% degli intervenuti;
- in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e le deliberazioni sono validamente assunte col voto favorevole di almeno la maggioranza degli intervenuti.

Le delibere di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio con nomina dell'organo liquidatore - previa determinazione della sua composizione - devono essere approvate con il voto favorevole di tre quarti dei Soci, salvo che non si tratti di accertare la ricorrenza di una causa di scioglimento prevista dalla legge.

Ciascun socio può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Art. 20. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che a ciascuno sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi.

Art. 21. Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate.

I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipino, senza giustificato motivo, a più di tre sue riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti dall'ufficio dal Presidente dell'Associazione.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e

quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia a ciascuno consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza e archiviato nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione ivi inclusa la possibilità di costituire comitati d'indirizzo od organi esecutivi, determinandone la relativa composizione, poteri e durata; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente se non è stato stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina;
- elegge tra i propri componenti il Vice-Presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;

- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali, ivi inclusa una "carta etica" e/o codici di comportamento, che esplicitino i principi cui i membri dell'Associazione devono uniformarsi e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci, ivi incluso un regolamento disciplinante gli obblighi di riservatezza cui i Soci sono tenuti;
- delibera in ordine alle domande di adesione di nuovi soci;
- delibera in ordine ai provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire gruppi di lavoro e di ricerca, comitati scientifici, nonché proporre all'Assemblea un "Comitato dei Garanti". Può inoltre nominare un Direttore Generale con quei compiti, poteri ed attribuzioni che verranno stabiliti al momento della nomina.

Art. 25. Il Consiglio Direttivo, qualora nel corso del suo mandato venga a mancare uno dei suoi componenti per dimissioni, decadenza o per altre cause, può sostituirlo con il primo dei non eletti nell'assemblea di nomina del Consiglio Direttivo. Questa nomina dovrà essere ratificata dalla prima assemblea dei soci utile. Tale consigliere scade unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

Se vengono a mancare la maggioranza dei consiglieri regolarmente eletti dall'Assemblea, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente – Vice-Presidente e Tesoriere

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo e cura l'ordinaria amministrazione dell'ente avvalendosi del Vice-Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nelle occasioni pubbliche e nei rapporti istituzionali e ha il potere di rappresentanza dell'Associazione, che può delegare, senza particolari formalità, ove non richieste dalla legge, per specifici affari.

Il Presidente garantisce, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, l'unità, la continuità e il coordinamento delle attività dell'Associazione.

In particolare, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice-Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può nominare al proprio interno anche un Tesoriere ed un Segretario.

Art. 27. Al Tesoriere, se nominato, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art. 28. Al Segretario, se nominato, spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. La realizzazione dello scopo e del progetto associativo potrà essere perseguita anche attraverso l'articolazione internazionale, nazionale e regionale delle attività promosse dall'Associazione mediante la

costituzione di sedi territoriali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, il Consiglio Direttivo, ove ritenuto opportuno, redige un apposito regolamento con cui disciplinare il regolare funzionamento e coordinamento delle sedi territoriali.

L'Associazione promuove iniziative e attività volte a radicare la propria presenza sia in ambito nazionale che internazionale, anche attraverso la costituzione di apposite unità di progetto, mediante cui supportare e monitorare lo sviluppo di progetti strategici e sostenere nuove formule di progettualità individuale e collettiva. In virtù di quanto previsto ai sensi del presente Articolo, l'Associazione potrà strutturare forme di tesseramento territoriale.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 19 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.